

- (8) L'autenticità, l'integrità e la leggibilità nel tempo dei documenti e dei metadati associati devono poter essere garantiti per l'intero periodo di conservazione prescritto affinché la loro validità sia riconosciuta per le esigenze della Commissione e negli Stati membri.
- (9) Per fornire tale garanzia, è opportuno stabilire che le autorità o le persone autorizzate a trasmettere comunicazioni siano sempre identificate in seno ai sistemi di informazione istituiti, in base alle competenze loro attribuite. Il processo di identificazione deve essere effettuato sotto la responsabilità delle autorità competenti menzionate in ognuno dei regolamenti PAC. Tuttavia, ai fini di una corretta gestione, occorre lasciare agli Stati membri e alla Commissione il compito di stabilire le condizioni per la designazione delle persone autorizzate ad intervenire, stabilendo che questa designazione avvenga per il tramite di un unico organismo di contatto. Inoltre occorre stabilire le condizioni per la concessione dei diritti di accesso ai sistemi di informazione istituiti dalla Commissione.
- (10) Visto che il presente regolamento riguarda un'ampia gamma di obblighi di notifica, i sistemi di informazione saranno messi a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri gradualmente. È opportuno che l'obbligo di notificare le informazioni tramite uno di questi sistemi entri in vigore a partire dalla data di applicazione del presente regolamento prevista nelle disposizioni corrispondenti dei regolamenti PAC.
- (11) I documenti devono essere gestiti nel rispetto delle regole di protezione dei dati personali. A tal fine occorre applicare le disposizioni generali stabilite dalla legislazione comunitaria, in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati<sup>(1)</sup>, dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva sulla tutela della vita privata e delle comunicazioni)<sup>(2)</sup>, dal regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione<sup>(3)</sup>, dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati<sup>(4)</sup>.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti

e del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

#### CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

##### Articolo 1

##### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole applicabili alla notifica di informazioni e documenti (di seguito «i documenti»), da parte degli Stati membri alla Commissione, mediante sistemi di informazione, nel rispetto degli obblighi previsti in materia dal:

- regolamento (CE) n. 247/2006 e le sue modalità di applicazione,
- regolamento (CE) n. 1405/2006 e le sue modalità di applicazione,
- regolamento (CE) n. 1234/2007 e le sue modalità di applicazione,
- regolamento (CE) n. 3/2008 e le sue modalità di applicazione,
- regolamento (CE) n. 73/2009 e le sue modalità di applicazione.

##### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «obbligo di notifica», l'obbligo imposto agli Stati membri di trasmettere dei documenti alla Commissione, stabilito dalla legislazione comunitaria di cui all'articolo 1;
- b) «autorità competenti», le autorità o gli organismi designati dallo Stato membro in quanto responsabili di ottemperare all'obbligo di notifica;
- c) «autorità responsabile dei sistemi di informazione», l'autorità, il servizio, l'organismo o la persona responsabile, alla Commissione, della convalida e dell'utilizzazione del sistema, identificato in quanto tale nel sistema;
- d) «metadati», i dati che descrivono il contesto, il contenuto e la struttura dei documenti, nonché la loro gestione nel tempo.

<sup>(1)</sup> GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

<sup>(2)</sup> GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

<sup>(4)</sup> GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

